

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
(Provincia di Viterbo)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 30 del 29.04.2010

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone servite e non servite</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non utilizzate</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 9</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>	<i>Pag. 11</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 16</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Il Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Esercizio del potere di autotutela</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 13</i>
Capo Quarto	STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI	
<i>Art. 26</i>	<i>Principi generali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Informazione del contribuente</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Motivazione degli atti – contenuti</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede – errori dei contribuenti</i>	<i>Pag. 15</i>

<i>Art. 31</i>	<i>Interpello del contribuente</i>	<i>Pag. 15</i>
Capo Quinto	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
<i>Art. 32</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 16</i>
Capo Sesto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 33</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Rinvio ad altre disposizioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Variazioni del regolamento</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Tutela dei dati personali</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Norme abrogate</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Casi non previsti nel regolamento</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 18</i>
Appendice A	CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93	<i>Pag. 19</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE SERVITE E NON SERVITE

1. Le zone in cui il servizio è istituito ed attivo sono classificate in “ZONA A” e “ZONA B” come previsto dal Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimiliati.
2. Si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'allegato B approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 69 del 01/04/2010. Successive delibere adottate dalla Giunta Comunale potranno modificare la composizione delle zone stesse, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Gli utenti eventualmente situati al di fuori delle zone di cui al punto 2 si intendono NON SERVITI e quindi la tariffa è ridotta al 40% di quella prevista per la zona A.

4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie,

nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- d)* tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
 - e)* tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f)* tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g)* tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - h)* tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
- 2.** Si considerano aree tassabili:
- a)* tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b)* tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c)* le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d)* qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
 - e)* tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o di almeno un'utenza (elettrica, telefonica, idrica, metano ecc.).
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi;
4. La tassa è comunque sempre dovuta per i locali di categoria catastale C/2-C/3-C/4-C/5-C/6-C/7

ART. 8
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI
URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	– lavanderie a secco, tintorie non industriali	10%
	
	– laboratori fotografici, eliografie	30%
	– autoriparatori, elettrauto.	30%

– gabinetti dentistici, studi medici radiologici e lab. odontotecnici. . . .	10 %
– laboratori di analisi	15 %
– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	15%
– allestimenti, insegne.	20%
– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	15%
.	

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, su indicazione del responsabile è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26, oltre ai costi indiretti come personale, contributi ecc.

CAPO SECONDO
TARIFFE

ART. 11
DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12
CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante: **15%**
 - b) Per gli agricoltori in attività e in quiescenza occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: **30 %** .
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:

1. esenzione totale per i locali adibiti a sede delle forze di polizia.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
2. Riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15 % della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti art. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 70 %.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 16

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 17

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
2. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 19
COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe e/o l'Ufficio Punto Comune in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, di comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 20
RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento.
4. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
5. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 21
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22
SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

ART. 23
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla giunta comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 24
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario

ART. 25
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo

le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO QUARTO

Statuto dei diritti dei contribuenti

ART. 26

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 27

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 28

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 29

MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 30

TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE – ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 31

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle

- disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO QUINTO

Accertamento con adesione

ART. 32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si rinvia a quanto previsto dal capo VII del regolamento generale delle entrate.

CAPO SESTO

Disposizioni finali

ART. 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 34

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 35

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 36

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 37

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 38

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 39

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;

- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 40
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2010.

APPENDICE "A"
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ
DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE
Art. 68 D.Lgs. 507/93

ALLEGATO A

NR.	CATEGORIA
I	Locali adibiti ad uso abitazione e relative dipendenze (rimesse, magazzini, legnaie ecc. ad uso privato);
II	Locali destinati ad uffici pubblici, a studi professionali in genere, banche, ambulatori e simili;
III	Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali tossici o nocivi);
IV	Locali destinati a botteghe o negozi ad uso commerciale o artigiano: ipermercati, empori, e grandi complessi commerciali, aree adibite banchi di vendita all'aperto;
V	Alberghi, Sale Convegno, Ristoranti, Pensioni, Osterie, trattorie, Caffè, bar e simili, Teatri, Cinema, sale da gioco, Sedi di collettività, Carcere, Circoli Privati, sale da Ballo anche aperte;
VI	Sedi di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private e pubbliche , istit.religiose, stazioni ferroviarie;
VII	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti e cabine balneari e simili;
VIII	Ospedali, Istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali)
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
X	Esercizi Pubblici Stagionali
XI	Fabbricati Rurali
XII	Laboratori Artigiani extraurbani
XIII	Esercizi Pubblici extraurbani
XIV	Stabilimenti industriali extraurbani